

**STATUTO
DELLA
“FONDAZIONE CASA LAJOLO
ENTE DEL TERZO SETTORE”**

Art. 1 Costituzione

E' costituita per volontà dei fondatori signori DE VECCHI LAJOLO ALBERTO GIUSEPPE CARLO GIORGIO e DE VECCHI THOMAS la fondazione denominata "Fondazione Casa Lajolo Ente del Terzo Settore", siglabile anche "Fondazione Casa Lajolo ETS", con sede legale in Torino (TO), via Magenta n. 35.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione disciplinati dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Art. 2 Durata

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 3 Scopi

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lett. s).

Più precisamente, la Fondazione, nell'esercizio delle attività di interesse generale di cui sopra, ha come scopo primario la tutela, conservazione, valorizzazione e trasmissione nel tempo del patrimonio di interesse artistico, storico e culturale costituente il complesso di terreni ed edifici denominato '**Villa Lajolo**', sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" con Decreto Ministeriale 16/04/1984 ed in generale di ogni immobile e bene artistico e culturale meritevole di tutela.

La Fondazione intende inoltre promuovere e diffondere il patrimonio sopra descritto con la valorizzazione dei documenti, degli oggetti di arte e artigianato, degli elementi paesaggistici e naturali e dei materiali nei quali questo patrimonio si manifesta.

Tale azione si realizza anche mediante progetti e iniziative volti a promuovere gli studi e la ricerca storica e artistica come parte del più generale patrimonio del Paese.

L'attività di promozione della cultura, dell'arte e delle competenze artigianali ha come destinatari, in via prioritaria, giovani e studenti, anche mediante erogazione di borse di studio e con orientamento alla loro formazione, oltre che soggetti svantaggiati, attraverso la creazione di occasioni di solidarietà sociale.

Particolare attenzione è rivolta agli aspetti legati alla comunità del territorio e all'utilizzo del giardino, dell'orto e delle coltivazioni come ulteriore strumento attuativo degli scopi della Fondazione.

La Fondazione si propone altresì di individuare e supportare progetti e iniziative di soggetti terzi, che presentino caratteristiche di affinità, coerenza o sinergia con i propri scopi statuari.

Art. 4 Attività istituzionali, operazioni strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.

Nel perseguimento dei suoi scopi e coerentemente alle proprie finalità,

la Fondazione procederà alla conservazione, gestione e valorizzazione:

- a) del complesso degli edifici costituenti '**Villa Lajolo**' e dei relativi manufatti, decorazioni e arredi;
- b) del patrimonio naturalistico di '**Villa Lajolo**' costituito dalle diverse porzioni dei terreni - parco, giardino, orto - e dalle specie floro faunistiche e orticole che lo caratterizzano;
- c) dell'Archivio e del patrimonio librario formante la Biblioteca di '**Villa Lajolo**' , onde renderli accessibili agli studiosi, compatibilmente con la salvaguardia della loro integrità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- 1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto della proprietà o di qualunque altro diritto reale di godimento di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- 2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria ovvero dei quali abbia ad altro titolo il possesso o la detenzione;
- 3. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o funzionali a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- 4. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- 5. promuovere e organizzare, direttamente o indirettamente, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- 6. accogliere e ospitare, anche a titolo oneroso, studiosi , ricercatori o comunque appassionati e cultori delle materie e discipline connesse agli scopi statuari.
- 7. gestire direttamente o indirettamente gli spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- 8. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività nonché di studi specifici e consulenze;
- 9. istituire premi e borse di studio;
- 10. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere

e della diffusione a mezzo world wide web, nei limiti delle leggi vigenti.

11. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo; tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

Art. 5 Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 6 Fondo di Dotazione e di Gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di Dotazione, indisponibile, composto:

- dal fondo iniziale indisponibile di euro 78.000,00 (settantottomila) apportato dai soci fondatori in atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente destinati a patrimonio indisponibile;
- dalle elargizioni di enti pubblici o soggetti privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio indisponibile;
- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o di altri enti pubblici;
- dalla parte di ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse che con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano specificamente destinati a incrementare il patrimonio indisponibile;

b) dal Fondo di Gestione, costituito:

- da euro 21.000,00 (ventunmila) apportati dai soci fondatori in atto costitutivo;
- dalle rendite e dai proventi non espressamente destinati dal

Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio indisponibile;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio indisponibile;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile;
- dai ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione e che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile dal Consiglio di Amministrazione.

Il fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 7 Fondatori

Sono Fondatori le seguenti persone fisiche:

DE VECCHI LAJOLO ALBERTO GIUSEPPE CARLO GIORGIO (in seguito anche ADVL);

DE VECCHI THOMAS (in seguito anche TDV).

Ciascun Fondatore persona fisica può designare, anche in via testamentaria, persona destinata a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

In caso di decesso di uno dei fondatori senza che venga designato un successore, subentrerà in sua vece l'altro Fondatore in vita.

In caso di decesso di entrambi i fondatori senza che vengano designati successori, il Consiglio di amministrazione dovrà individuare un ente che soddisfi gli stessi scopi statutari della Fondazione affinché subentri nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto.

Art. 8 Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente e Vicepresidente;
- Presidente Onorario, se nominato;
- Organo di Controllo.
- Revisore Legale, se nominato.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9 Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre, sei o nove membri. Il numero di consiglieri è stabilito dai Fondatori ADVL e TDV che rispettivamente nominano due e un consigliere in caso di consiglio composto da tre membri, quattro e due consiglieri in caso di consiglio composto da sei membri, sei e tre consiglieri in caso di consiglio composto da nove membri .

La carica di Consigliere può essere assunta di diritto anche da un Fondatore.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca precedente la scadenza del mandato da parte del soggetto che li ha nominati, che deve essere dallo stesso comunicata all'interessato con almeno trenta giorni di anticipo. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Fondatore che aveva nominato il consigliere uscente provvede a reintegrare il Consiglio di Amministrazione con altro consigliere che resterà in carica fino allo spirare del termine triennale degli altri Consiglieri in carica.

Essi tuttavia, in caso di scadenza, rimangono in carica fino a quando non si sarà provveduto alla nomina dei nuovi Amministratori.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dell'art. 2382 c.c..

Art. 10 Presidente della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati anche negli anni successivi.

Nell'ambito delle sue funzioni, il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione del provvedimento di cui sopra.

Al Presidente spetta altresì la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

In caso di assenza il Vice-Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Art. 11 Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno

una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio lo giudichino necessario o ne sia fatta richiesta scritta.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del Presidente o del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri effettivi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per tele-conferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti,

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti oppure anche al di fuori degli stessi; i loro compiti e le loro funzioni verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione e così pure i loro compensi. Nessun compenso potrà essere corrisposto per la funzione al Consigliere che sarà nominato Segretario o Tesoriere. I due ruoli potranno essere assunti dalla stessa persona.

Art. 13 Compensi e rimborsi

I componenti del Consiglio di Amministrazione e gli Organi sociali non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, anche se chiamati alle funzioni di Segretario e/o Tesoriere. Gli Organi della Fondazione ed i loro Membri, potranno ricevere il rimborso delle spese della Fondazione, anticipate per la ragione dell'Ufficio.

Art. 14 Poteri del Consiglio

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione:

- a) approva eventuali regolamenti interni;
- b) nomina il Segretario e/o il Tesoriere e ne determina eventuali compensi;
- c) nomina il Presidente e il Vice Presidente, approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- d) dispone dei redditi derivanti dal patrimonio e di ogni altro contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- e) determina il programma di attività della Fondazione;
- f) delibera l'istituzione di borse di studio, premi e contributi per attività di studio e ricerca;
- g) delibera eventuali modifiche dello Statuto, che devono comunque essere previamente approvate dai Fondatori;
- h) esercita ogni potere e assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente statuto.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, con esclusione però di quelli attinenti alle competenze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 Comitato scientifico consultivo

E facoltà del Consiglio di amministrazione istituire e nominare un comitato scientifico-consultivo.

Art. 16 Organo di Controllo.

L'organo di controllo può essere costituito da un Sindaco Unico ovvero da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo, se nominato, dura in carica tre esercizi. Il Sindaco Unico, ovvero due sindaci effettivi e un sindaco supplente sono di nomina del Fondatore ADVL, che elegge anche il Presidente, mentre un sindaco effettivo e un sindaco supplente sono nominati dal fondatore TDV. Il fondatore TDV può chiedere di essere sentito in merito al gradimento sul nominativo del sindaco unico. In caso di disaccordo sul nominativo si provvederà con la nomina di un collegio sindacale come sopra indicato.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'organo amministrativo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Il Sindaco Unico dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si

tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare documenti in tempo reale.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, i Fondatori nominano in comune accordo un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

I Fondatori devono dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'avvenuta nomina del Collegio sindacale e/o Revisore Contabile e del compenso a questo concordato, da determinarsi nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017, affinché ne prenda atto con apposita riunione verbalizzata e proceda agli adempimenti conseguenti.

Art. 17 Esercizi Finanziari

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione ne ricorrano i presupposti di legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio sociale.

Art. 18 Raccolta Fondi e Volontariato

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza

nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D.Lgs 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 19 Patrimoni Destinati

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 20 Scioglimento

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione, osservate le disposizioni di legge, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, rappresentanza e compensi e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, nonché i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo, nei limiti di cui al comma seguente.

il patrimonio e i beni di proprietà verranno devoluti, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 21 Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito

Torino, lì 17.6.2022

F.ti: Alberto Giuseppe Carlo Giorgio DE VECCHI LAJOLO
Maria Clara ROSSO
Sonia SURIANO
Andrea GANELLI